ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

CAPITOLATO

per la

Concessione delle Agenzie Generali

Approvato con deliberazione 10 ottobre 1912
del Consiglio d'Amministrazione

10-1912 - Offic. Tipografica Bodoni di G. Bolognesi (120)

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Capitolato per la concessione delle Agenzie Generali

(Approvato con deliberazione 10 ottobre 1912 del Consiglio di Amministrazione)

L' Istituto Nazionale delle Assicurazioni concede la produzione degli affari di assicurazione sulla durata della vita umana e l'amministrazione del portafoglio dei premi, nel territorio costituente la circoscrizione di ciascuna agenzia generale, alle condizioni indicate nel presente Capitolato, nell'atto di concessione e negli allegati che ne formano parte integrante.

Art. 1.

La concessione è fatta all' agente generale sotto l' osservanza di tutte le disposizioni della legge 4 aprile 1912, n. 305, del regolamento 5 agosto 1912, n. 939 e dello statuto organico dell' Istituto, e con carattere di esclusività per tutto il territorio dell'agenzia; ad eccezione delle assicurazioni collettive e delle assicurazioni popolari od operaie senza visita medica, rispetto alle quali ultime il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'impianto di agenzie speciali o la nomina di agenti speciali.

Art. 2.

Spetta all'agente generale l' incasso dei premi e l'amministrazione del portafoglio sia per le assicurazioni in vigore all'atto della concessione sia per quelle che saranno assunte posteriormente; salva la facoltà dell' Istituto di trasferire determinate polizze da una all'altra agenzia, quando gli assicurati ne facciano domanda.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

In apposito allegato alla convenzione sarà descritto il portafoglio già costituito, di cui l'agente generale assume l'incasso e l'amministrazione.

Art. 3.

L'agente generale è obbligato ad organizzare la produzione e l'amministrazione del portafoglio, secondo il piano di organizzazione e le norme che saranno stabilite nella convenzione a stipularsi; ferma l'osservanza della legge 4 aprile 1912, n. 305, del regolamento 5 agosto 1912, n. 939, dello statuto organico e delle istruzioni di massima che potrà diramare l'Istituto.

Il numero di agenzie locali e di produttori indicato nella convenzione è da considerarsi come minima esplicazione dell'obbligo di organizzare la produzione.

Art. 4.

L'agente generale è obbligato ad un minimo annuale di produzione perfezionata in capitali assicurati, distinta per categorie di assicurazioni, nella misura che sarà stabilita colla convenzione. Qualora il detto minimo non sia raggiunto, l'Istituto ha facoltà di revocare la concessione, notificando la dichiarazione di revoca per ministero di un ufficiale addetto all'ordine giudiziario, almeno trenta giorni prima di quello che sarà fissato per la consegna dell'agenzia generale al legale rappresentante dell'Istituto indicato nello stesso atto di revoca o da indicarsi successivamente.

Sarà inoltre applicata una penale crescente in ragione della differenza in meno fra il minimo obbligatorio per ciascun anno e la produzione perfezionata effettivamente raggiunta nell'anno stesso. Tale penale è dovuta nella misura di 0,50 % se la detta differenza non supera il quinto del minimo annuale; e nella misura dell'1 % se la deficienza eccede il detto quinto. La penale è applicabile senza che occorra alcun pronunziato giudiziario, e per il nudo fatto del mancato raggiungimento del minimo; dovendosi ritenere che l'agente generale con l'accettazione del capitolato abbia rinunziato ad ogni eccezione al riguardo.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 5.

Sono a carico dell'agente generale le spese occorrenti per l'impianto dell'agenzia generale, compreso il fitto dei locali, per l'impianto delle agenzie locali, per gli assegni agli agenti e al personale produttore, per le tasse locali, e in genere tutte le spese inerenti alla raccolta delle proposte, al loro perfezionamento, all'incasso dei premi.

Sono a carico dell'Istituto gli onorari dei medici fiduciari.

Art. 6.

In corrispettivo di ogni prestazione personale e di tutte le spese, l'Istituto corrisponde all'agente generale:

a) le provvigioni di acquisto indicate nel quadro allegato alla convenzione, su tutti gli affari proposti dall'agente generale, accettati dalla Direzione Generale e perfezionati con l'incasso della prima rata di premio e degli accessori. Le provvigioni di acquisto sono dovute in ragione dell'incasso effettivo dei premi. Non è ammessa alcuna anticipazione da parte dell'Istituto per qualsiasi titolo o causa.

b) le provvigioni di incasso per i premi successivi a quelli di primo anno sul totale portafoglio gestito dall'agente generale, nella misura del.... Le provvigioni d'incasso sono liquidate in base alle situazioni trasmesse dall'agente generale e approvate dalla Direzione.

Art. 7.

Spetta all'agente generale, previo benestare del Direttore Generale dell'Istituto, la nomina degli agenti locali e di tutto il personale produttore.

Gli agenti locali sono nominati sulla base di apposito capitolato d'oneri, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Agli agenti produttori non può essere corrisposta una provvigione inferiore a quella indicata nel quadro alligato all'atto di concessione.

L'agente generale si varrà, per la produzione degli affari, anche degli ufficiali postali, dei segretari ed impiegati comunali autorizzati alla produzione, e dei notai; corrispondendo a questi speciali produttori

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

per gli affari perfezionati, una provvigione non inferiore a quella minima risultante dal quadro alligato alla convenzione.

L'agente generale può pattuire speciali condizioni con gli agenti locali e con gli agenti produttori, sottoponendole all'approvazione della Direzione Generale dell' Istituto che provvederà sentito il Comitato Permanente.

L'agente generale è responsabile in proprio verso l' Istituto degli atti degli agenti locali e del personale produttore.

Art. 8.

L'impianto dell'agenzia generale e gli impianti delle agenzie locali devono essere di soddisfazione della Direzione Generale dell' Istituto.

I locali necessari devono essere fittati dagli agenti in nome e per conto dell' Istituto, fermo l'obbligo della relativa spesa a carico dell'Agente Generale e salvo a lui il diritto di regolare i suoi rapporti con gli Agenti locali relativamente alla spesa delle sedi delle agenzie locali.

Art. 9.

L' impianto amministrativo e contabile è fatto dall'agente generale secondo le norme dettate dall' Istituto e con materiale da questo fornito gratuitamente. L'agente generale ha l'obbligo di servirsi dei libri, registri, moduli, e stampati forniti dall' Istituto; senza potervi introdurre alcuna modificazione che non sia previamente autorizzata.

Tutto il materiale anzidetto, tutti gli atti relativi alla produzione ed all'amministrazione del portafoglio, compreso il carteggio con gli agenti locali e coi produttori, coi medici fiduciari, cogli assicurati, è di proprietà dell' Istituto e si deve considerare come affidato in deposito all'agente generale.

Art. 10.

L'agente generale nell'assunzione delle proposte e nella loro trasmissione alla Direzione Generale, nel perfezionamento delle polizze, nel pagamento delle somme assicurate, deve sempre attenersi alle norme ed istruzioni emanate dalla Direzione Generale dell' Istituto.

La riscossione dei premi deve essere sempre fatta contro contestuale consegna delle quietanze emesse dalla Direzione Generale.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

I pagamenti per conto dell'Istituto non possono farsi che in seguito a regolari ordini della Direzione Generale.

Art. 11.

La Direzione Generale ha in ogni tempo diritto di vigilanza e di controllo per mezzo del suo personale centrale e degli ispettori compartimentali, su tutto il funzionamento dell'azienda.

Ha pure il diritto di ordinare verifiche di cassa sia presso l'agenzia generale che presso le agenzie locali.

Art. 12.

È fatto divieto all'agente generale di cedere la assunta gestione senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13.

Un agente generale non può assumere più di un'agenzia generale, nè direttamente, nè per interposta persona.

Art. 14.

L'agente generale, il personale del suo ufficio, gli agenti locali hanno divieto di occuparsi di altri affari di assicurazione in qualsiasi ramo.

Art. 15.

All'agente generale come al personale che da lui dipende è vietato in modo assoluto di introdurre od accettare modificazioni od aggiunte, alle condizioni fissate nelle proposte e nelle polizze. Gli è pure inibito di impegnare l'Istituto con atti, lettere, promesse verbali, che, anche nei riguardi della sola forma, abbiano ad esorbitare da quanto è stabilito nelle istruzioni e norme emanate dall'Istituto.

Art. 16.

Sono vietati all'agente generale e al personale che da lui dipende gli abbuoni di provvigione, tasse e spese di contratto.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 17.

La concessione dell'agenzia generale è fatta per la durata di anni quattro.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da notificarsi all'agente generale per ministero di un ufficiale addetto all'ordine giudiziario, può essere revocata la concessione, oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 4 del capitolato, nei casi di gravi irregolarità nella tenuta delle scritture, di ritardi ingiustificati nell'invio dei rendiconti e nel versamento delle somme incassate, di abusivi abbuoni di provvigione agli assicurati, di constatata trascuranza degli interessi dell'Istituto sia nell'assunzione dei rischi che nel regolamento dei sinistri.

Nei casi di revoca deve essere dato all'agente generale un preavviso di almeno trenta giorni per la cessazione delle funzioni e la regolare consegna di tutti gli atti, valori e carte pertinenti all'Istituto.

Niuna indennità spetta all'agente generale per la revoca deliberata ai termini del presente articolo.

Art. 18.

Per garantire l'adempimento di tutte le assunte obbligazioni, l'agente generale dovrà prestare le seguenti cauzioni:

a) una cauzione a garanzia dell'obbligo di organizzare la produzione e l'amministrazione del portafoglio nel termine che sarà stabilito con l'atto di concessione. Tale cauzione sarà a richiesta dell'agente generale svincolata a concorrenza di una metà del suo importo con deliberazione del Comitato Permanente, quando, a giudizio insindacabile della Direzione Generale, l'organizzazione sia completa in tutto il territorio in conformità al piano di organizzazione e alle norme di cui nell'art. 3;

b) una cauzione a garanzia dell'obbligo di raggiungere il minimo di annua produzione fissato nel contratto, e della regolare assunzione delle proposte, della buona amministrazione del portafoglio, del servizio di cassa.

Nonostante la specifica destinazione delle cauzioni anzidette, l'Istituto può, nei casi di insufficienza di una di esse, far valere sull'altra le proprie ragioni.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 19.

Le cauzioni stabilite nell'articolo precedente devono essere prestate mediante annotazione di vincolo su titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante deposito di titoli al portatore dello Stato, o garantiti dallo Stato, presso la Cassa dei Depositi e Prestiti o presso la Direzione Generale dell'Istituto.

Le condizioni e modalità per lo svincolo delle cauzioni dopo cessato il contratto, e per la loro eventuale integrazione durante il contratto sono stabilite con l'atto di concessione.

Art. 20.

L'agente generale dovrà presentare un supplente, il quale diventerà il principale obbligato in caso di morte o di fallimento o di altro assoluto impedimento dell'agente generale medesimo, salvo il diritto che l'Amministrazione formalmente si riserva di sciogliersi, in siffatti casi dal contratto senza alcun indennizzo.

La nuova gestione del supplente, qualora l'Amministrazione non abbia creduto di sciogliersi dal contratto, avrà luogo senza bisogno di consegna o di altro atto fuorchè una dichiarazione dell'Amministrazione, e sarà considerata come immediata continuazione di quella dell'agente generale primitivo. Rimarrà perciò garantita dalle medesime cauzioni, alla quale clausola s'intenderanno avere espressamente aderito tanto l'obbligato principale, quanto il supplente con l'atto di concessione.

L'Amministrazione rimane affatto estranea alle vertenze di interessi tra il supplente e gli eredi o rappresentanti dell'agente generale.

In caso di morte, fallimento o di assoluto impedimento dell'agente generale tutti indistintamente i pagamenti, compresi quelli già disposti, ma eventualmente non ancora riscossi dall'agente generale, saranno fatti al supplente, dopo che esso abbia assunto regolarmente la continuazione della gestione.

Il supplente deve intervenire nell'atto di concessione, dichiararsi edotto degli obblighi inerenti alla gestione dell'agenzia generale e impegnarsi di assumere la gestione quando si verifichi il patto di supplenza.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 21.

In caso di controversia fra l'Istituto e l'agente generale sarà promossa la costituzione di un collegio arbitrale di tre membri, da nominarsi uno, che sarà il Presidente del collegio, dal Primo Presidente della Corte di Appello di Roma, il secondo dall'Istituto Nazionale, e il terzo dall'Agente generale. Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente, dovendosi gli arbitri ritenere autorizzati a decidere come amichevoli compositori.

Art. 22.

L'agente generale deve nell'atto di concessione eleggere domicilio speciale in Roma per tutti gli effetti di legge.

Art. 23.

Tutte le spese dell'atto di concessione fanno carico all'assuntore dell'agenzia generale.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive